



Cuccione
u. 3/25
del 24/11/25

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESARO

Prot. N. 83 *g*

Pesaro 24 novembre 2025

Oggetto: Indicazioni organizzative relative all'applicazione dell'articolo 135 comma 2 D.P.R. n.115/2002, nelle procedure esecutive con ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato.

Il Presidente

Premesso che nel corso della verifica ispettiva in atto, è stata segnalata una criticità relativa all'applicazione dell'articolo 135 comma 2° D.P.R.115/2002 nei procedimenti di esecuzione mobiliare e immobiliare in cui una o più parti sono state ammesse al patrocinio a spese dello Stato;
Visto l'art. 135 del D.P.R. n. 115/2002, a norma del quale *"Le spese relative ai processi esecutivi, mobiliari e immobiliari, hanno diritto di prelazione, ai sensi degli articoli 2755 e 2770 del codice civile, sul prezzo ricavato dalla vendita o sul prezzo dell'assegnazione o sulle rendite riscosse dall'amministratore giudiziario"*;

visti gli artt. 2755 e 2770 c.c.;

Tenuto conto dei due orientamenti interpretativi affermatasi nella prassi applicativa degli Uffici giudiziari riguardo all'applicazione dell'art. 135 del D.P.R. n. 115/2002 nelle procedure esecutive con ammissione di una o più parti al patrocinio a spese dello Stato, sintetizzabili come segue:

1) il Giudice dell'Esecuzione nel progetto di distribuzione o nell'ordinanza di assegnazione inserisce le spese anticipate dallo Stato come credito a favore di quest'ultimo, a prescindere dall'intervento dello Stato nella procedura esecutiva;

2) lo Stato, al fine di far valere il proprio diritto di prelazione ex artt. 2755 e 2770 c.c., deve intervenire nella procedura esecutiva, ed in tal caso partecipa alla distribuzione con preferenza sugli altri creditori;

Dato atto che sino ad oggi questo Ufficio giudiziario ha ritenuto di aderire alla seconda opzione interpretativa di cui sopra, in quanto ritenuta maggiormente rispettosa del principio secondo cui il processo (anche esecutivo) è pur sempre un processo di parti, ed è pertanto onere dello Stato – al pari delle altre parti – intervenire nel processo per il recupero delle somme di cui esso Stato risulta creditore;

Sentiti il Presidente della Sezione civile e i Giudici titolari del ruolo delle esecuzioni mobiliari e immobiliari;

Ritenuto che:

- la norma di cui all'art. 135 D.P.R. 115/2002, dettata precipuamente in materia di spese della procedura esecutiva (tra cui rientrano anche le spese di giustizia anticipate dallo Stato) può considerarsi norma speciale rispetto alle disposizioni del c.p.c. (tra cui, segnatamente, gli artt. 499, 525 e ss., 551, 564 e ss. c.p.c.), che impongono alle parti di intervenire nel processo esecutivo al fine di partecipare alla distribuzione del ricavato dalla vendita o al riparto delle somme assegnate in esito alla procedura esecutiva presso terzi;
- pertanto, l'opzione interpretativa di cui al punto 1) appare maggiormente rispondente al fine di tutelare l'interesse al pieno e tempestivo recupero dei crediti erariali, anche nell'ottica del rispetto del principio costituzionale di buon andamento della Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 97 Cost.;

P.Q.M.

Segnala ai Magistrati a cui sono assegnate le funzioni di Giudice dell'Esecuzione, nei procedimenti esecutivi in cui vi sono parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, l'opportunità di:

- emettere prima dei provvedimenti che definiscono la fase esecutiva (segnatamente in caso di capienza o parziale capienza) – i decreti di liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati delle parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato, ponendone l'anticipazione di pagamento a carico dell'Erario;
- disporre, nei successivi provvedimenti con cui ripartiscono le somme ricavate dalla vendita o assegnano le somme dovute dal terzo pignorato, che le predette somme siano assegnate in prededuzione in favore dello Stato, e per esso al Ministero della Giustizia, fino all'integrale pagamento dei compensi liquidati in favore degli avvocati delle parti ammesse al patrocinio

- a spese dello Stato (comprensivi di rimborso forfettario, accessori di legge e tutte le successive occorrenze, ivi inclusa l'eventuale spesa per la registrazione del provvedimento);
- invitare, nei procedimenti di esecuzione immobiliare, se del caso anche i professionisti delegati – chiamati a predisporre il progetto – a verificare, al momento della redazione del progetto, la presenza di parti ammesse al patrocinio a spese dello Stato e la liquidazione delle relative spese, onde poter segnalare al giudice eventuali carenze od omissioni al riguardo prima della formazione, o addirittura approvazione, del progetto stesso;

INVITA

Il Presidente della sezione civile ad elaborare, di concerto con i Giudici titolari del ruolo delle esecuzioni civili immobiliari e mobiliari, previa interlocuzione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pesaro, una bozza di vademecum operativo/protocollo con cui si inviteranno gli Avvocati delle parti di procedure esecutive ammesse al patrocinio a spese dello Stato, a depositare nel fascicolo telematico della procedura esecutiva l'istanza di liquidazione dei compensi dovuti al difensore, con congruo anticipo rispetto alla data prevista per l'emissione/deposito del progetto di distribuzione o dell'ordinanza di assegnazione delle somme, specificando che il mancato rispetto di tale termine potrebbe pregiudicare il recupero del correlativo credito da parte dello Stato.

Il presente provvedimento è immediatamente esecutivo.

Si comunichi, a cura della Segreteria della presidenza, al Presidente della sezione civile, a tutti i Giudici professionali e onorari, ai Direttori amministrativi, alle Cancellerie esecuzioni (mobiliari e immobiliari), agli Uffici Recupero crediti e Spese di giustizia.

Il Presidente del Tribunale

Lorena Mussoni

